



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Rep. Atti n. 244/cse del 22 dicembre 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 22 dicembre 2016:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

VISTA la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre;

VISTO il regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

VISTA la nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri pervenuta all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in data 11 novembre 2016, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 9 novembre 2016;

VISTA la nota del 15 novembre 2016, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

ATTESO che il punto, iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 24 novembre 2016, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

VISTA la nota del 7 dicembre 2016, con la quale l'Ufficio di coordinamento di questa Conferenza ha diramato le osservazioni regionali al testo che anticipano un parere favorevole, condizionato alla modifica dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo concernente "Attività di vigilanza";

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'emendamento contenuto nel documento in allegato A al presente atto;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle condizioni di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

IL SEGRETARIO
Antonio Nadeo



IL PRESIDENTE
On. Avv. Enrico Costa

Al. A



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

16/150/SR10/C7

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 22-12-2016

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE**

**DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 4 LUGLIO 2012 SULL'ESPORTAZIONE ED
IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE**



Punto 10) Ordine del Giorno Conferenza Stato - Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento della modifica dell'art. 9, commi 1 e 2, di seguito riportata:

<i>Testo decreto</i>	<i>Proposta emendativa</i>
ART. 9. (Attività di vigilanza) 1. L'attività di vigilanza nonché di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dalle Autorità nazionali designate di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza le "Autorità nazionali designate" di cui all'articolo 2, comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della Guardia di Finanza e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individuano le modalità operative idonee ad attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242.	ART. 9. (Attività di vigilanza) 1. L'attività di vigilanza nonché di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dalle Autorità nazionali designate di cui all'articolo 2, comma 2, e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza. 2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, le "Autorità nazionali designate" di cui all'articolo 2, comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della Guardia di finanza, individuano le modalità operative idonee ad attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242.

Roma, 22 dicembre 2016